

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 13 novembre 2019, n. 18.

Consulta giovanile regionale.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Consulta giovanile regionale

1. La Regione riconosce la Consulta giovanile regionale, di seguito denominata Consulta, quale organismo di natura associativa espressione delle consulte comunali giovanili siciliane.

2. La Consulta ha un proprio statuto conforme ai principi della presente legge.

3. Le riunioni della Consulta si tengono a rotazione presso locali messi a disposizione, su richiesta del Presidente della Consulta, dalle amministrazioni comunali in cui sono presenti le consulte comunali rappresentate. Il Presidente della Regione può autorizzare, su richiesta del Presidente della Consulta, l'utilizzo dei locali dell'amministrazione regionale per lo svolgimento delle riunioni della Consulta, nell'ambito delle disponibilità esistenti a legislazione vigenti e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2.

Funzioni

1. La Consulta favorisce il raccordo tra i giovani siciliani rappresentati dalle consulte comunali e le istituzioni regionali.

2. La Consulta è luogo di confronto, formazione, crescita e sostegno di tutte le consulte comunali giovanili siciliane.

3. La Consulta ha funzioni propositive, consultive e di studio con riferimento alle iniziative anche legislative nell'ambito delle politiche di interesse dei giovani siciliani. Può esprimere, nel rispetto del principio di pluralità di opinione, i propri orientamenti su temi ed avvenimenti di particolare interesse per il mondo dei giovani della Regione.

Art. 3.

Organi

1. Sono organi della Consulta:

a) il Presidente;

b) l'Assemblea.

2. Non possono fare parte della Consulta i sindaci, gli assessori comunali e i consiglieri comunali nonché i deputati dell'Assemblea regionale siciliana e gli assessori regionali.

3. I componenti degli organi della consulta prestano la loro attività a titolo gratuito e senza alcun rimborso spese.

Art. 4.

Presidente e Vicepresidente della Consulta

1. L'Assemblea elegge il Presidente della Consulta tra i suoi componenti, a maggioranza dei due terzi e dura in carica quattro anni. Nel caso in cui, per due volte consecutive, non si raggiunga la maggioranza di cui al primo periodo, il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

2. Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea. Il Presidente svolge le funzioni attribuite dalla presente legge e dallo statuto.

3. L'Assemblea elegge tra i suoi componenti, con le stesse modalità di elezione del Presidente, anche un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

4. Il presidente può nominare esperti a titolo gratuito.

Art. 5.

Assemblea della Consulta

1. L'Assemblea è l'organo deliberativo della Consulta e dura in carica quattro anni. L'Assemblea svolge le funzioni attribuite dalla presente legge e dallo statuto.

2. L'Assemblea è composta da trentanove membri eletti, su base provinciale, dai presidenti delle consulte comunali giovanili, tra i componenti delle medesime consulte, così ripartiti:

a) cinque membri sono eletti dai presidenti delle consulte comunali presenti in ciascuna Città metropolitana;

b) quattro membri sono eletti dai presidenti delle consulte comunali presenti in ciascun libero Consorzio comunale.

3. Possono candidarsi all'Assemblea i componenti delle consulte comunali che nel giorno delle elezioni abbiano compiuto i sedici anni di età e non abbiano superato il ventottesimo anno di età. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane. Le elezioni si svolgono presso la sede di una consulta comunale giovanile. Le modalità di elezione, anche per la sostituzione dei componenti dell'Assemblea cessati dalla carica, sono disciplinate dallo statuto.

COPIA
NON

4. L'Assemblea elegge, tra i propri componenti, un segretario che svolge le funzioni di verbalizzazione.

5. L'Assemblea approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, lo statuto della Consulta e le sue modifiche.

6. L'Assemblea adotta, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un regolamento per disciplinare le modalità del suo funzionamento.

7. I presidenti delle consulte comunali giovanili, che non siano stati eletti membri dell'Assemblea, hanno diritto di partecipare alle sedute, senza diritto di voto, secondo le norme del regolamento.

Art. 6.

Pubblicità delle delibere della Consulta

1. Le delibere dell'Assemblea sono pubblicate sul sito istituzionale della Consulta giovanile regionale.

2. Le delibere sono trasmesse per conoscenza al Presidente della Regione ed al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 7.

Elenco regionale delle Consulte comunali giovanili

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il dipartimento regionale delle autonomie locali, l'elenco regionale delle Consulte comunali giovanili.

2. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, le elezioni dell'Assemblea della Consulta si svolgono in una data, stabilita dai Presidenti delle Consulte comunali giovanili, compresa tra sessanta e novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le elezioni di cui al comma 1 hanno diritto di voto i presidenti delle consulte comunali giovanili iscritte all'elenco regionale.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica indica, con apposita circolare, le modalità di svolgimento delle elezioni di cui al comma 1.

COPIA
NON

4. Lo statuto della Consulta è approvato entro trenta giorni dall'insediamento dell'Assemblea eletta ai sensi del comma 1.

5. Per quanto non stabilito dalla presente legge, si applicano le disposizioni previste dallo statuto della Consulta.

Art. 9.

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 8 maggio 2019, n. 6

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 8 maggio 2019, n. 6 la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) dal Presidente della Consulta giovanile regionale.”.

Art. 10.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 novembre 2019.

Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica:

MUSUMECI

GRASSO

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 9, comma 1:

L'articolo 12 della legge regionale 8 maggio 2019, n. 6, recante "Norme in materia di politiche giovanili. Istituzione del Forum regionale dei giovani e dell'Osservatorio regionale delle politiche giovanili.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Forum regionale dei giovani.* - 1. Presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è istituito il "Forum regionale dei giovani", di seguito denominato Forum, quale organismo stabile di riferimento e confronto tra i giovani, la Regione e gli enti locali.

2. Il Forum, che opera secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 4, è un organismo indipendente, di partecipazione e consultazione in materia di politiche giovanili. Scopo primario del nuovo organismo di partecipazione giovanile è favorire occasioni di confronto tra le nuove generazioni creando così un rapporto sempre più stretto tra giovani e le istituzioni. Il Forum si propone di avvicinare i giovani alle istituzioni e queste ultime al mondo dei giovani. Il Forum ha il compito di:

a) rappresentare gli interessi e le aspirazioni dei giovani;
b) favorire la loro presa in carico da parte delle istituzioni, attraverso la loro partecipazione attiva alla vita sociale e politica;
c) essere veicolo per la diffusione di stimoli provenienti dall'azione dei Forum comunali e provinciali.

3. Il Forum è composto da rappresentanti legali o dai loro delegati delle organizzazioni/associazioni giovanili di rilevanza regionale individuate dal Registro regionale delle associazioni giovanili ai sensi dell'articolo 14, e in particolare:

a) da un delegato delle associazioni giovanili di categoria;
b) da un delegato delle organizzazioni giovanili dei sindacati;
c) dai delegati delle associazioni giovanili del terzo settore;
d) dai rappresentanti degli organi superiori eletti delle Università di Catania, Palermo, Messina, Enna;
e) dalla rappresentanza studentesca all'interno dei consigli di amministrazione degli Enti regionali per il diritto allo studio (ERSU);
f) dal *Presidente della Consulta giovanile regionale.*

4. Il Forum può esprimere pareri sulle materie di cui all'articolo 2 e sulla Programmazione regionale triennale di cui all'articolo 5 nonché sullo stato di attuazione e l'impatto della normativa regionale sulle politiche giovanili.

5. Il Forum è organizzato su base elettiva ed è nominato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti del Forum restano in carica sino al rinnovo dei rispettivi organi di provenienza e comunicano tempestivamente all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro le nuove rappresentanze per il rinnovo delle cariche. Il Forum continua ad esercitare i propri compiti fino all'insediamento del nuovo organo. Ogni organizzazione può, in ogni momento, sostituire il proprio rappresentante mediante comunicazione scritta indirizzata all'Assessorato. Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, il Forum elegge a maggioranza assoluta un presidente ed un segretario ed

adotta un regolamento per il suo funzionamento nel rispetto della normativa regionale.

6. Il Forum con la propria attività contribuisce alla definizione dell'indirizzo politico della Regione sulle tematiche giovanili e, a tal fine:

a) formula proposte in tema di politiche giovanili da sottoporre ai competenti organi regionali;
b) presenta alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, il proprio programma delle attività per l'anno successivo;
c) presenta, entro la fine del mese di febbraio, una relazione annuale alla Giunta regionale sulle attività svolte nell'anno precedente;
d) esprime parere sul Programma triennale.

7. La Regione promuove di concerto con il Forum iniziative volte all'avvicinamento delle Scuole-Università e le imprese.

8. Il Forum, organizzato per specifiche tematiche, si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno. Può riunirsi, altresì, in seduta straordinaria per iniziativa del suo presidente o quando lo richiedano almeno la metà dei componenti. Il Forum si avvale dell'attività dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 15.

9. La partecipazione ai lavori del Forum è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità.

10. Il Forum organizza una riunione almeno una volta all'anno sulle politiche giovanili alla quale possono partecipare:

a) le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione e cooperazione sociale attive nel campo delle politiche giovanili;
b) gli enti locali;
c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
d) le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria;
e) le organizzazioni giovanili di ciascun partito politico.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 568

«Consulta giovanile regionale».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Pellegrino, Genovese, Pagana, Ciancio, Assenza, Cancelleri, Cracolici, Di Mauro, Fava, Figuccia, Lupo, Mangiacavallo e Savona, il 5 giugno 2019.

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) l'11 giugno 2019 (adottato quale testo base ed abbinato nella seduta n. 102 del 2 luglio 2019).

D.D.L. n. 560

«Istituzione Consulta giovanile regionale».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Milazzo, Calderone, Mancuso, Cannata, Gallo, Genovese, Papale, Pellegrino, Ragusa e Savona, il 3 maggio 2019.

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 9 maggio 2019 (abbinato nella seduta n. 102 del 2 luglio 2019).

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 92 del 14 maggio 2019, n. 93 del 29 maggio 2019, n. 94 del 4 giugno 2019, n. 102 del 2 luglio 2019, 105 del 16 luglio 2019 e n. 106 del 23 luglio 2019.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 106 del 23 luglio 2019.

Relatore: Elena Pagana.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 146 del 23 ottobre 2019 e n. 147 del 29 ottobre 2019.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 147 del 29 ottobre 2019.

(2019.46.3255)008